Allegato A

Intervento SRA01 – ACA1

"Produzione integrata"

Bando annualità 2024

Sommario

1.		Disposizioni generali	3
2.		Descrizione dell'intervento	3
3.		Criteri di ammissibilità	3
4.	3.1 3.2	Criteri di ammissibilità dei beneficiariAltri criteri di ammissibilità	3
5.		Criteri di selezione delle domande	5
6.		Impegni specifici dell'intervento	6
7.		Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione	·7
8.	7.1 7.2 7.3	Combinazioni e cumuli con altri interventi	7 7
9.		Obblighi diversi dagli impegni specifici dell'intervento	7
10.	9.1 9.2 9.3	Condizionalità rafforzata	8 9
11.		Adempimenti procedurali	10
12.	11.1 11.2 11.3 11.4	Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento	10 10 11
13.		Estensione della superficie a premio	12
14.		Clausola di revisione	12
15.		Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali	12
16.		Disciplina della cessione delle superfici	13
	16.2 C	essione totaleessione Parzialeubentro in caso di decesso del beneficiarioubentro in caso di decesso del beneficiario	13
17.	10.5 5	Rinunce agli impegni	

1. Disposizioni generali

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rimanda ai seguenti atti:

- Piano Strategico della Pac PSP Italia 2023-2027 approvato dalla Commissione europea con Decisione C (2022) 8645 del 2 dicembre 2022 e Decisione C(2023)6990.
- Delibera di GR n. 1534 del 27/12/2022 "Reg. UE 2021/2115 Feasr Piano Strategico della Pac (PSP) 2023-2027. Approvazione del Complemento per lo Sviluppo Rurale (CSR) del PSP per la Regione Toscana 2023-2027".
- Delibera di G.R. n. 340 del 03/04/2023 "PSP 2023-2027 Disposizioni comuni per l'attuazione degli interventi a superficie e a capo del Complemento di Sviluppo Rurale della Toscana – Artt.70, 71 e 72 del Reg. UE 2115/2021"
- Delibera di GR n.1338 del 20.11.2023: "Reg. (UE) 2021/2115. Indicazioni per l'attuazione del Piano Strategico PAC (PSP) – Complemento di Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Toscana – Interventi SRA01 ACA1 "Produzione integrata", SRA02 ACA2 "Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua", SRA25 ACA25 "Tutela delle colture arboree a valenza ambientale e paesaggistica" Annualità 2024

2. Descrizione dell'intervento

L'intervento "Produzione integrata" prevede un sostegno per ettaro di SAU a favore degli agricoltori singoli o associati o enti pubblici gestori di aziende agricole o altri gestori del territorio che si impegnano ad adottare le disposizioni tecniche indicate nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) di cui alla 1.r.25/99 per la fase di coltivazione e loro aggiornamenti.

Le disposizioni tecniche indicate nei disciplinari di produzione integrata introducono pratiche agronomiche e strategie di difesa delle colture migliorative rispetto alle pratiche ordinarie e alle norme di condizionalità in merito alla gestione del suolo, alla fertilizzazione, all'uso dell'acqua per l'irrigazione e alla difesa delle colture.

I Disciplinari regionali costituiti da "principi generali" e "schede applicative" sono conformi alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata delle colture" approvate ai sensi della L. 4 del 3 febbraio 2011 e del DM 4890/2014 di istituzione Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

L'intervento prevede inoltre l'adesione al Sistema di Qualità Nazionale Produzione integrata (SQNPI).

L' impegno di durata quinquennale decorre dal 1° gennaio e deve interessare l'intera superficie dell'UTE condotta a qualsiasi titolo dal richiedente.

La singola annualità dell'impegno è riferita all'anno solare (01/01-31/12).

Il quinquennio di impegno per le adesioni presentate ai sensi del presente bando decorre dal 1° gennaio 2024 e si conclude il 31 dicembre 2028.

3. Criteri di ammissibilità

3.1 Criteri di ammissibilità dei beneficiari

I soggetti beneficiari sono:

- Agricoltori singoli o associati;
- Enti pubblici gestori di aziende agricole.
- Altri gestori del territorio

- 1. Adesione del beneficiario al Sistema di qualità nazionale di produzione integrata (SQNPI) per la fase di coltivazione ("Conformità ACA" o conformità ACA più Marchio o Marchio), in forma singola o associata.
- 2. Adesione al sistema SQNPI (conformità ACA) con l'intera superficie dell'Unità Tecnica Economica (UTE) oggetto della domanda di aiuto. E' soggetta ad impegno l'intera SAU dell'Unità Tecnica Economica (UTE). Sono ammesse a pagamento le colture o gruppo di colture per le quali è stato determinato un premio."
- 3. La superficie minima oggetto di impegno e pagamento deve essere pari ad almeno 1 ha, eccettuato per le colture ortive ed officinali per le quali il limite è di 0,5 ha.

Il venir meno dei criteri di ammissibilità determina la decadenza dal sostegno e il recupero di quanto già eventualmente erogato.

Per l'adesione all'SQNPI è necessario fare riferimento alla norma "Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità Produzione integrata" disponibile al seguente indirizzo: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17685

Le superfici ammesse a sostegno devono essere presenti nel piano di coltivazione nell'annualità di riferimento della domanda; sono ammesse a sostegno solo le superfici per cui si può dimostrare un valido titolo di conduzione alla data del 1° gennaio 2024.

Le superfici acquisite dopo il 1°gennaio 2024 sono ad impegno ma non a pagamento.

L'impegno si applica ad appezzamenti fissi per cui le superfici interessate dagli impegni e ammesse con la domanda di sostegno non possono variare o ridursi nel corso del periodo di impegno.

4. Indicazione della tipologia di sostegno

Il premio viene concesso per l'applicazione dei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) di cui alla 1.r.25/99 per la fase di coltivazione e loro aggiornamenti.

Sono ammesse a pagamento le colture o gruppo di colture per le quali è stato determinato un premio e per le quali i Disciplinari di Produzione Integrata (DPI), di cui alla 1.r.25/99, prevedono le relative disposizioni tecniche.

Il sostegno consiste nell'erogazione di un premio annuale per ettaro di superficie agricola condotta con il metodo di produzione integrata in base alle tipologie di coltura, secondo quanto riportato nella scheda di intervento CSR della Toscana 2023-2027

Colture/gruppi di colture	EURO/HA
VITE	550
OLIVO	375
FRUTTIFERI	405
ORTIVE, POMODORO DA	510
INDUSTRIA, OFFICINALI,	
FLOROVIVAISMO	
FRUTTI A GUSCIO	215
SEMINATIVI CEREALI	305
INDUSTRIALI E TABACCO	
FORAGGERE	150

Il pagamento annuale si riferisce alla superficie agricola, per ettaro di coltura ammissibile, effettivamente coltivata e sottoposta ad impegno.

Le superfici per cui si richiede il premio devono ricadere nel territorio della Regione Toscana.

L'importo determinato sulla base della domanda di aiuto corrisponde al tetto massimo liquidabile anche con le successive domande di pagamento, fatti salvi i seguenti casi:

- domande poste nell'ultima posizione utile della graduatoria e perciò pagate parzialmente per l'esaurimento dei fondi;
- modifica dell'ordinamento colturale con conseguente variazione dei premi concedibili compresa la messa a coltura dei terreni a riposo;

L'adeguamento in aumento dell'importo pagabile è possibile solo in caso che sia accertata la disponibilità finanziaria; in caso contrario rimane valido il tetto massimo stabilito con la domanda di aiuto.

5. Criteri di selezione delle domande

L'intervento può prevedere per la stesura della graduatoria l'applicazione dei seguenti principi di selezione:

Principio: Aree caratterizz	ate da particolari pregi ambientali	
Criteri	Descrizione	Punti
l SITI natura 2000	a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti natura 2000 > 75%	7
	b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti natura 2000 > 50% e ≤ 75%	6
II Aree naturali protette	a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in aree naturali protette >75%	4
e sir fuori Natura 2000	b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in aree naturali protette $>50\%$ e $\le 75\%$	2
I criteri di cui al punto I e II fanno r	iferimento alla L.R. n.30/2015 e s.m.i	
I punteggi di cui ai punti I e II non s	sono cumulabili	
III Coesistenza	a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti Natura 2000 e aree naturali protette e sir 2000 > 75%	4
Siti Natura 2000 e aree naturali protette e sir fuori siti natura 2000*	b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in Siti Natura 2000 e aree protette e sir $2000 > 50\%$ e $\leq 75\%$	2
	mmatoria delle due tipologie di aree; nel cas zione sovrapposta si conteggia una sola volt	
	Aree caratterizzate da criticità ambientali	
Criteri	Descrizione	Punti
IV Zone ZVN	a) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in ZVN >75%	10
20.00 27 11	b) SAU in Toscana, dichiarata e validata in fascicolo, ricadente in $ZVN > 50\%$ e $\leq 75\%$	9

Punteggio massimo concedibile	17

A parità di punteggio è prioritaria la domanda con il minor importo concedibile.

6. Impegni specifici dell'intervento

1. Applicazione conforme in regime SQNPI, per tutta la durata del periodo di impegno, dei disciplinari di produzione integrata (DPI) - fase produzione - di cui alla L.r. 25/99 e relativi aggiornamenti, su tutta la SAU dell'Unità Tecnica Economica (UTE) oggetto della domanda di sostegno.

Per il rispetto degli impegni, se il disciplinare regionale non prevede le disposizioni tecniche relative ad una determinata coltura, il beneficiario può utilizzare la scheda colturale presente nel disciplinare, conforme alle Linee guida nazionali dell'SQNPI di una regione limitrofa. Nel rispetto delle procedure previste dal Sistema Qualità Nazionale Produzione Integrata (SQNPI) "Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità Produzione integrata", l'azienda deve comunicare alla Regione, all'Organismo Pagatore e all'Organismo di Controllo (OdC) il disciplinare regionale prescelto e la relativa scheda colturale di difesa e diserbo e di produzione. Tale comunicazione deve precedere l'inizio del ciclo colturale. Vigono i divieti di:

- utilizzo del glifosate
- irrigazione per scorrimento.

L'ammissibilità a pagamento della coltura avviene solo dopo l'aggiornamento dei DPI regionali, con l'inserimento della relativa scheda colturale, e nel rispetto di quanto previsto al paragrafo "Tipologia di sostegno".

- 2. Le superfici ammesse con la domanda di sostegno devono essere mantenute per tutta la durata del periodo di impegno.
- 3. Disponibilità delle superfici oggetto di impegno in virtù di un diritto reale di godimento.
- 4. Tenuta ed aggiornamento del registro delle operazioni colturali e di magazzino "Quaderno delle registrazioni" disponibile sul sito ARTEA.

Dall'inizio dell'impegno il richiedente è obbligato alla registrazione delle operazioni colturali e di magazzino utilizzando i registri delle operazioni colturali e di magazzino messi a disposizione da ARTEA nel proprio sistema informativo.

L'aggiornamento dei registri deve essere effettuato entro 7 giorni dall'esecuzione dell'intervento o dell'operazione colturale o dall'acquisto dei prodotti.

La documentazione a sostegno del rispetto degli impegni deve essere conservata per almeno 3 anni successivi all'anno di riferimento o per un periodo maggiore prestabilito dalla norma SQNPI.

L'adesione all'SQNPI comporta che i beneficiari siano sottoposti alle verifiche di conformità, svolte dagli Organismi di controllo (OdC), previste nel Piano di Controllo regionale (PCR) o in sua assenza nel Piano di Controllo Nazionale (PCN).

Le Non Conformità (NC) rilevate dagli OdC generano delle inadempienze, dovute al non rispetto degli impegni di cui al presente intervento, che determinano una riduzione del premio fino all'esclusione dal beneficio.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale ai sensi dell'art. 25 del D. Lgs. n. 42 del 17 marzo 2023. L'individuazione delle inadempienze sul rispetto degli impegni, il mantenimento delle condizioni di ammissibilità e le relative conseguenze sono riportate in apposito atto di Giunta in attuazione del suddetto atto nazionale.

7. Combinazioni e cumulabilità con altri interventi/azioni, ecoschemi e misure/tipo di operazione

7.1 Combinazioni e cumuli con altri interventi

SRA02 - ACA2	Impegni specifici uso sostenibile dell'acqua
SRA06 - ACA6	cover crops
SRA15 - ACA15	Coltivazione di risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione/erosione genetica
SRA24 - ACA24	Riduzione degli input chimici e idrici attraverso l'adozione di pratiche di agricoltura di precisione

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare .

7.2 Combinazioni e cumuli con eco-schemi

ECO-schema 1	Pagamento per la riduzione della antimicrobico resistenza e benessere animale
ECO-schema 2	Inerbimento delle coltura arboree
ECO-schema 3 Salvaguardia olivi di particolare valore paesaggistico	
ECO-schema 4 Sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento	
ECO-schema 5 Misure specifiche per gli impollinatori	

In presenza di combinazione e cumulabilità dell'intervento SRA ACA1 con gli Eco-schemi (art.31 "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali" del Reg.(UE) 2021/2115) il pagamento è riconosciuto per intero all'importo riferito all'ecoschema oggetto di combinazione e cumulabilità. In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare.

7.3 Combinazioni e cumuli con misure/tipo di operazione del PSR 2014-2022

Tipo di operazione 10.1.3	Miglioramento di pascoli e prati-pascolo con finalità ambientali
Tipo di operazione 10.1.5	"Coltivazione delle varietà locali, naturalmente adattate alle
	condizioni locali, a rischio di estinzione"

In tutti i casi sopra elencati con apposito atto, saranno indicati l'eventuale valore delle decurtazioni dei pagamenti e su quali interventi/misure/tipi di operazioni dette decurtazioni andranno a gravare.

I beneficiari del tipo di operazione 10.1.2 "Miglioramento della gestione degli input chimici e idrici" del PSR 2024-2022 "con impegni in scadenza a maggio 2024 di cui al decreto dirigenziale 5585/2019, fermo restando il rispetto dei relativi impegni fino alla data prevista dal bando di riferimento, possono aderire all'intervento SRA01 ACA1. Per coloro che saranno ammessi a beneficiare del nuovo regime di aiuto è prevista una decurtazione proporzionale del pagamento per il periodo di impegno che si sovrappone tra il tipo di operazione 10.1.2 e SRA01 ACA1. La decurtazione, individuata con apposito atto, sarà operata sul premio a valere sulla SRA01 ACA1.

L'eventuale rinnovo dei contratti a conclusione del periodo di impegno del tipo di operazione 10.1.2 devono garantire la continuità della disponibilità delle superfici per il presente intervento a partire dal 1° gennaio 2024.

8. Definizione del quadro finanziario

Le risorse stanziate per l'attivazione dell'intervento nel quinquennio sono pari a 13 milioni di euro.

9. Obblighi diversi dagli impegni specifici dell'intervento

9.1 Condizionalità rafforzata

I beneficiari dell'intervento SRA01 ACA 1 sono tenuti al rispetto delle norme di condizionalità di cui all'allegato 1 al decreto del Ministero dell'Agricoltura della Sovranità Alimentare e Forestale (MASAF) del 9 marzo 2023: "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, si individuano i seguenti elementi di base pertinenti in merito ai Criteri di Gestione Obbligatori (CGO):

CGO1 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque: articolo 11, paragrafo 3, lettera e) e articolo 11, paragrafo 3, lettera h), per quanto riguarda i requisiti obbligatori per controllare le fonti diffuse di inquinamento da fosfati;

CGO 2 Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dell'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1), articoli 4 e 5:

CGO 7 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1), articolo 55, prima e seconda frase;

CGO 8 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).

Nell'ambito della disciplina di condizionalità, così come stabilito dal PSP, si individuano i seguenti elementi di base pertinenti in merito alle Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA):

BCAA 5 Gestione della lavorazione del terreno, riduzione del rischio di degrado ed erosione del suolo, compresa la considerazione del gradiente delle pendenze.

BCAA 6 Copertura minima del suolo per evitare di lasciare nudo il suolo nei periodi più sensibili.

BCAA 7 Rotazione delle colture nei seminativi, ad eccezione delle colture subacquee.

9.2 Condizionalità sociale

La condizionalità sociale, di cui all'art.14 del regolamento (UE) 2021/2115, comprende i requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego o gli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici dell'allegato IV dello stesso regolamento.

È previsto un sistema sanzionatorio per i beneficiari degli interventi di cui agli articoli 70, 71 e 72 del regolamento (UE) 2021/2115, per i quali è stata accertata in via definitiva la violazione di una o più norme nazionali che attuano gli articoli delle direttive elencate nell'allegato IV del regolamento (UE) 2021/2115:

- Condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili (Direttiva 2019/1152) recepita con il d.lgs. 27 giugno 2022, n. 104 che a sua volta ha modificato il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152 (Attuazione della direttiva 91/533/CEE concernente l'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro);
- Misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori (Direttiva 89/391/CEE) e requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori (Direttiva 2009/104/CE) entrambe recepite con le norme in materia di sicurezza sul lavoro D.lgs. 81/2008;

Le verifiche del rispetto dei suddetti obblighi sono effettuate ai sensi del Decreto Interministeriale "Disciplina del regime di condizionalità sociale ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 e del

regolamento (UE) 2021/2116." n. 664304 del 28.12.2022.

In base alla gravità/portata/durata dell'infrazione, l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale come previsto dall'art.1, comma 3 del sopra citato Decreto Interministeriale e in base all'art.25 del Dlgs 42/2023.

9.3 Requisiti Minimi relativi all'uso dei fertilizzanti dei fitosanitari

I requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari e al benessere degli animali, sono definiti all'allegato 2 al DM 9 marzo 2023 "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."

Nell'ambito dei requisiti minimi (RM) il PSP individua, per l'intervento SRA01-ACA1, elementi di base pertinenti relativamente a:

requisito minimo relativo all'uso dei fertilizzanti (RMfert) in linea con la Direttiva che definisce il rispetto di obblighi (amministrativi, quantitativi, spaziali e temporali) per l'utilizzo degli effluenti zootecnici, dei digestati e dei fertilizzanti a valere su tutte le superfici agricole, comprendendo quindi le ZVN e le ZO.

requisito minimo relativo all'uso dei prodotti fitosanitari (RMfit) prevede impegni di livello generale e normano l'utilizzo dei prodotti fitosanitari per tutti gli agricoltori (conoscenza dei principi generali della difesa obbligatoria; possesso patentino; stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari; disposizioni sull'uso dei prodotti fitosanitari in prossimità di corpi idrici).

I requisiti minimi e i loro aggiornamenti devono essere rispettati dal beneficiario, il loro mancato rispetto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è quindi ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata e frequenza dell'inadempienza secondo quanto stabilito con apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale.

10. Competenze amministrative

I settori regionali della Direzione Agricoltura e Sviluppo Rurale referenti dell'intervento emanano i bandi per la selezione delle domande, ferme restando le competenze dell'Autorità di Gestione.

Le competenze tecnico amministrative relative all'istruttoria delle domande presentate, alla formazione della graduatoria definitiva, alla formazione dell'elenco di liquidazione, nonché all'emissione del titolo di pagamento sono dell'Agenzia Regionale per l'Erogazione in Agricoltura (ARTEA).

ARTEA sulla base della documentazione e delle autodichiarazioni rese dal richiedente, entro il 30 settembre 2024, adotta un provvedimento contenente:

- la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento in base ai criteri di selezione o alle modalità di calcolo del sostegno e alle risorse disponibili e delle domande non ammesse per insufficienza dei fondi disponibili;
- l'elenco delle domande non accoglibili, con le motivazioni del mancato accoglimento.

ARTEA pubblica la graduatoria e l'elenco suddetti sia tramite BURT sia tramite il sito dell'agenzia (www.artea.toscana.it). Gli stessi sono pubblicati sul sito della Regione Toscana.

ARTEA per le domande per le quali deve procedere al recupero di quanto erogato, provvede inoltre:

- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento di recupero all'interessato.

11. Adempimenti procedurali

11.1 Domanda di aiuto/sostegno e di pagamento

La presentazione della domanda di aiuto/sostegno presuppone la preventiva costituzione del fascicolo aziendale nel Sistema Informativo di ARTEA e la presentazione del Piano di coltivazione grafico almeno entro il 31/12 di ogni anno. Il DM 162/2015 e il successivo DM 99707/2021 disciplinano gli adempimenti per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale mentre le modalità di sottoscrizione della domanda sono normate dal decreto del direttore ARTEA n. 140/2015 e s.m.i.

Ai fini della procedura istruttoria le domande si distinguono in domanda di aiuto/sostegno e domanda di pagamento.

La domanda di aiuto/sostegno è la richiesta di adesione all'intervento SRA01 ACA1 ed è soggetta alla verifica della finanziabilità in relazione ai criteri di ammissibilità previsti, alle risorse stanziate nell'anno di riferimento e all'eventuale applicazione dei principi di selezione.

Gli interessati devono presentare la domanda di aiuto, redatta esclusivamente in modalità telematica sulla modulistica reperibile sul sistema informativo ARTEA, nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) prevista ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 45/07 e regolamentata dal Decreto del Direttore di ARTEA n. 140/2015, accedendo al sistema informativo, direttamente o tramite delegato, all'indirizzo URL: "https://www.artea.toscana.it".

Il richiedente deve poi attivare la sezione "Portali on line", e al suo interno la sottosezione "Agricoltura e Pesca", voce "Istanze ed istruttorie dei Fondi agricoli e dei Fondi di garanzia". L'autenticazione dell'utente avviene tramite SPID o CNS.

La domanda deve essere riferita ad UTE (Unità Tecnico Economica), così come registrata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA. Deve comunque essere presentata una sola domanda anche se si intende sottoporre ad impegno più UTE. In ogni caso, vale l'ultima domanda presentata, nei termini, per il presente intervento.

In sede di domanda la superficie deve essere distinta in "SOI a premio" e "SOI non a premio".

La domanda di pagamento è la richiesta di erogazione del pagamento a seguito di ammissione della domanda di aiuto e del realizzarsi delle condizioni che danno diritto al sostegno; il beneficiario deve presentare ogni anno una domanda di pagamento per le superfici ammesse a premio.

Le domande non sono soggette a imposta di bollo.

Il richiedente deve consentire, ai sensi dell'art.13 del Dlgs.196/2003, il trattamento e la tutela dei dati personali.

11.2 Contenuti delle domande, modifiche, termini, ritardi e correzioni di errori palesi I contenuti delle domande, i casi di ritardo, di modifica o la correzione di errori palesi delle domande sono definiti da apposito decreto o altro atto approvato a livello nazionale e una volta emanati saranno immediatamente efficaci.

11.3 Fasi del procedimento prima annualità

Presentazione delle domande di sostegno e	Dal 1°gennaio al 15 maggio 2024 o altra data
prima domanda di pagamento	stabilita a livello nazionale.

Avvio procedimento	Data di protocollazione nel sistema informativo ARTEA
Presentazione della domanda di adesione all'SQNPI *	Dal 1° gennaio al 15 maggio 2024 o altra data stabilita dalla norma SQNPI
Acquisizione certificazione ACA *	Entro 16 novembre 2024.
Approvazione della graduatoria	Entro il 30 settembre 2024
	Entro il 15 maggio di ogni annualità successiva alla presentazione della domanda di sostegno o altra data successiva stabilita a livello nazionale
Presentazione della domanda annuale di aggiornamento per l'adesione all'SQNPI *	Dal 1° gennaio al 15 maggio di ogni annualità successiva alla prima domanda di adesione o altra data stabilita dalla norma SQNPI

^{*&}quot;Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata" disponibile al seguente indirizzo: https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/17685

La domanda di sostegno e la domanda di pagamento per la prima annualità di impegno (anno 2024) coincidono.

La presentazione della domanda di adesione all'SQNPI deve essere antecedente o concomitante alla domanda di sostegno.

La presentazione della domanda di aggiornamento all'SQNPI deve essere antecedente o concomitante alla domanda di pagamento.

La durata dell'impegno è pari a 5 anni a partire dal 1° gennaio 2024.

11.4 *Mancata presentazione della domanda annua di pagamento*

La mancata presentazione entro il termine ultimo, comprensivo del periodo di ritardo, della domanda annuale di pagamento comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento; il beneficiario è comunque tenuto al rispetto degli impegni già assunti.

La mancata presentazione della DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico, (da effettuare per ogni anno di impegno almeno entro il 31/12) comporta il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

Nell'ambito del provvedimento relativo all'implementazione, a livello regionale, dei principi di cui al decreto o altro atto approvato a livello nazionale relativo alle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale, la Regione si riserva di stabilire eventuali sanzioni e/o decadenze per il caso in cui la mancata presentazione della domanda annua di pagamento e/o DUA per l'aggiornamento annuale del piano di coltivazione grafico sia reiterata per più annualità.

La mancata presentazione della domanda annuale di aggiornamento all'SQNPI determina il mancato pagamento dell'annualità di riferimento.

12. Possibilità di riduzione della SOI

Nel periodo di impegno quinquennale è ammessa la riduzione della SOI con una tolleranza massima complessiva del 20% (nel rispetto delle superfici minime di cui al par. 3.2 Altri criteri di ammissibilità). Riduzioni maggiori del 20% danno luogo alla decadenza dal regime di aiuto con recupero degli importi erogati nelle campagne precedenti.

Non sono ammesse compensazioni delle superfici in aumento o in diminuzione durante il periodo considerato.

Ciò non avviene tuttavia se:

le superfici ridotte sono oggetto di subentro nell'impegno da parte di altri soggetti; le superfici sono ridotte per cause di forza maggiore.

Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, si adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile l'impegno cessa e non è richiesto il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

13. Estensione della superficie a premio

La possibilità di vedere riconosciuto a premio un numero di ettari superiore a quelli ammessi con la prima domanda di sostegno in graduatoria è soggetta all'ammissione di una domanda di estensione che viene considerata come nuova domanda di aiuto e pertanto ne segue le fasi procedurali e di istruttoria.

Le domande di estensione ammesse a pagamento non danno origine a un nuovo impegno quinquennale ma consentono l'estensione dell'impegno e pagamento alle nuove superfici per il restante periodo dell'impegno iniziale.

Con la domanda di estensione, il richiedente può non richiedere il pagamento di alcune superfici, fermo restando il rispetto dell'impegno sull'intera SOI.

14. Clausola di revisione

In conformità con l'articolo 70, paragrafo 7 del Reg. (UE) n. 2021/2115 è prevista una clausola di revisione per gli interventi realizzati nell'ambito degli "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" nel settore agricolo e forestale, al fine di garantirne l'adeguamento a seguito della modifica delle pertinenti norme obbligatorie, e dei requisiti od obblighi di cui al paragrafo 3 al di là dei quali devono andare gli impegni, o di garantire la conformità al primo comma, lettera d), di detto paragrafo. Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di rimborso dei pagamenti per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso. È inoltre prevista una clausola di revisione per le operazioni attuate nell'ambito dell'intervento "Impegni in materia di ambiente e di clima e altri impegni in materia di gestione" che vanno al di là del periodo del piano strategico della PAC al fine di consentirne l'adeguamento al quadro giuridico applicabile nel periodo successivo

15. Causa di forza maggiore e circostanze eccezionali

Ai sensi all'articolo 3 del Regolamento (UE) 2021/2116 possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore o circostanze eccezionali:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario

In tali casi il mancato rispetto degli impegni assunti non comporta penalizzazioni, né la restituzione delle somme percepite.

Qualora una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave di cui alla lettera a), colpisca gravemente un'area ben determinata, lo Stato membro interessato può considerare l'intera zona gravemente colpita da tale calamità o evento.

Il beneficiario, quando è in grado di provvedervi, deve inviare per iscritto all'ufficio di ARTEA, responsabile del procedimento, la richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore o della circostanza eccezionale. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione a supporto di quanto richiesto.

16. Disciplina della cessione delle superfici

Il subentro nell'impegno è possibile solo a seguito dell'approvazione della graduatoria dei beneficiari. Fa eccezione il subentro in caso di decesso del richiedente che può avvenire anche tra la presentazione della domanda di aiuto e l'approvazione della graduatoria.

16.1 Cessione totale

In presenza di cessione totale vi è l'obbligo del subentro pena la restituzione di quanto percepito. Nel caso di cessione totale viene comunque pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento. Per l'ammissibilità del subentro totale è necessario che:

- 1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione dell'avvenuta cessione va presentata nella procedura ARTEA, comunque entro e non oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di pagamento;
- 2. l'UTE acquisita ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni. Il mancato pagamento o il recupero può essere a carico del cedente o del cessionario secondo il momento in cui si verifica rispetto a chi ha presentato l'ultima domanda di pagamento.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha la decadenza del cedente dall'intervento e il relativo recupero dei premi eventualmente erogati.

Dopo che il cessionario ha comunicato all'autorità competente l'acquisizione dell'UTE, tutti i diritti e gli obblighi del cedente, risultanti dal legame giuridico tra il cedente e l'autorità competente per effetto della domanda di aiuto o di pagamento, sono conferiti al cessionario.

Al cessionario è riconosciuto il pagamento del premio per il periodo di impegno residuo in relazione al termine di inizio dell'impegno con riferimento alla domanda di aiuto presentata dal cedente.

Se il cessionario possiede una UTE ma non è già beneficiario dello stesso intervento, e a seguito della cessione viene a crearsi una sola UTE, l'impegno grava sull'intera UTE; il pagamento è riconosciuto per le superfici ammesse con la domanda di aiuto del cedente. In ogni caso viene pagato il soggetto che presenta la domanda di pagamento.

Il cessionario, entro 60 giorni dall'avvenuta cessione, deve rappresentare la nuova situazione in ambito SQNPI nel rispetto delle procedure previste dalla norma "Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata".

16.2 Cessione Parziale

In presenza di cessione parziale vi è l'obbligo del subentro fatto salvo quanto previsto al paragrafo 12 "Possibilità di riduzione della SOI" pena la restituzione di quanto percepito.

Nel caso di cessione parziale viene pagato il soggetto che ha presentato domanda di pagamento.

Per l'ammissibilità del subentro parziale è necessario che:

- 1. il cessionario comunichi perentoriamente entro 60 giorni l'avvenuta cessione per il tramite di apposita procedura messa a disposizione da ARTEA nel proprio Sistema Informativo; nel caso in cui la cessione si verifichi nei 60 giorni precedenti la data di presentazione della domanda di pagamento annua, 15 maggio o altro termine previsto a livello nazionale, la comunicazione va inviata entro tale termine;
- 2. le superfici acquisite ed il cessionario soddisfino tutti i criteri di ammissibilità per la concessione dell'aiuto al momento della cessione dell'UTE stessa.

Il ritardo nell'espletamento di quanto previsto al punto 1, comporta il mancato pagamento o il recupero dell'annualità in cui si verifica la cessione con subentro degli impegni.

In assenza delle condizioni di cui al punto 2 si ha recupero dei premi eventualmente erogati sulle superfici oggetto di cessione.

In caso di cessione parziale di superfici si possono verificare i seguenti casi:

• la cessione di superfici avviene fra due beneficiari dello stesso intervento.

In tal caso il cedente perde il diritto al premio per le superfici cedute ma non deve restituire i premi già ricevuti. Il cessionario è tenuto alla presentazione della domanda di pagamento annua successiva al subentro e i pagamenti saranno riconosciuti per il restante periodo di impegno fino a conclusione dello stesso.

• le superfici vengono cedute ad un soggetto che non è beneficiario dello stesso intervento.

In tal caso il cessionario deve essere in possesso degli stessi requisiti di accesso previsti dall' intervento; in caso contrario si procede al recupero di quanto già pagato al cedente.

Al cessionario viene riconosciuto il premio per le superfici acquisite per il restante periodo di impegno gravante sulle stesse. L'intera UTE è comunque soggetta ad impegno.

Il cessionario, entro 60 giorni dall'avvenuta cessione, deve rappresentare la nuova situazione in ambito SQNPI nel rispetto delle procedure previste dalla norma "Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata".

16.3 Subentro in caso di decesso del beneficiario

In caso di decesso dell'imprenditore agricolo, ferma restando la possibilità di riconoscere la forza maggiore per l'interruzione dell'impegno senza recupero delle somme erogate, la prima domanda di pagamento successiva al decesso può essere presentata dagli eredi che subentrano nell'attività di impresa a titolo di successione ereditaria e nel rispetto degli impegni assunti dal beneficiario. Ai fini del pagamento agli eredi della domanda presentata dal beneficiario iniziale, la comunicazione del subentro deve essere antecedente o contestuale alla domanda di pagamento.

La comunicazione di subentro deve essere comunicata in ambito SQNPI nel rispetto delle procedure previste dalla norma "Modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata" antecedentemente o contestualmente alla domanda di pagamento.

17. Rinunce agli impegni

Fatto salvo quanto disposto al paragrafo "Cause di forza maggiore", la rinuncia all'adesione all'intervento comporta la cessazione del rispetto degli impegni assunti e la decadenza dagli aiuti con conseguente recupero delle somme già erogate. La rinuncia all'adesione all'intervento deve essere comunicata tramite opportuna istanza messa a disposizione nel Sistema Informativo di ARTEA e il richiedente non può recedere dalla stessa.